



Ambito Territoriale Sociale
di Gioia del Colle, Casamassima, Turi e Sammichele di Bari
 Ufficio di Piano

**REGOLAMENTO UNICO
 PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI
 A SOGGETTI TERZI PER I COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE
 di Gioia del Colle – Casamassima- Turi – Sammichele di Bari**

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dell’autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall’ordinamento ai comuni, l’attività dell’ufficio di piano finalizzata agli affidamenti pubblici dei Servizi Socio-Assistenziali nell’Ambito territoriale di Gioia del Colle – Casamassima – Turi- Sammichele di Bari.
2. I Comuni dell’ambito territoriale, nell’esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei Servizi Sociali, qualificati come Servizi Pubblici aventi per oggetto attività rivolte a:
 - prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
 - rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
 - agire a sostegno delle famiglie e dell’individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
 - favorire e sostenere l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.
 - salva l’ipotesi della forma di gestione dei servizi sociali in economia si ricorre alla gestione dei Servizi Sociali mediante affidamento a Soggetti Terzi, con o senza finalità di lucro, che operino nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità, valorizzando, in particolare il contributo e l’apporto dei soggetti del Terzo settore quando sussistono:
 - a) motivazioni tecniche (maggiore flessibilità organizzativa e gestionale, risorse progettuali più articolate);
 - b) motivazioni economiche (possibile realizzazione di economie di scala, tendenziale diminuzione del costo dei servizi);
 - c) motivazioni di opportunità sociale (la cosiddetta funzione pubblica allargata).
 Nella definizione delle modalità di affidamento, l’Ambito:
 - favorisce la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
 - individua forme di aggiudicazione (aperte, ristrette, negoziali) tali da consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
 - favorisce forme di coprogettazione finalizzate alla definizione alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
3. definisce adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e professionali, richiesti dalla normativa vigente.
4. Nella gestione dei Servizi Sociali devono essere perseguiti, oltre agli obiettivi stabiliti dalla legge, quelli per assicurare idonee forme di informazione, partecipazione e tutela dei cittadini utenti.
5. Il presente regolamento è coerente con la programmazione contenuta nel piano Regionale delle Politiche Sociali e nelle allegate “Linee Guida” ed “Atti di indirizzo e coordinamento per

l'attuazione", approvati con Delibera di G.R. n. 1104 del 4.8.2004, e con la L.R. n. 19/2006 e con il relativo regolamento attuativo n.4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i. nonché con il Piano Regionale delle Politiche Sociali IV Triennio (2017-2020) approvato con delibera G.R. n.2324 del 28.12.2017.

ART. 2 SOGGETTI DELL'AFFIDAMENTO

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per la gestione dei servizi e degli interventi sociali tutti i soggetti previsti dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, e, in particolare, tutti i soggetti privati, con o senza finalità di lucro, operanti nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità, come previsto dalla L.R. 19/2006 e dal regolamento attuativo. Partecipano alla gestione dei servizi e degli interventi sociali anche i soggetti pubblici che operano nell'ambito dei servizi alla persona ed alla comunità. L'ambito territoriale nella selezione dei soggetti a cui affidare la gestione di interventi e servizi sociali, sostiene e valorizza il contributo e l'apporto dei soggetti del Terzo Settore.
2. Ai fini della organizzazione e gestione dei servizi sociali, si considerano soggetti del Terzo Settore ai sensi della L.r. n. 19/2006 e del Regolamento regionale n. 4/2007 e smi:
 - a) gli organismi della cooperazione;
 - b) le cooperative sociali;
 - c) imprese sociali
 - d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
 - e) le fondazioni;
 - f) gli enti di patronato;
 - g) le organizzazioni di volontariato;
 - h) altri soggetti senza scopo di lucro, individuati come tali dalla normativa stataleLe organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.
3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo che non presentino organizzazione di impresa, e che intendano concorrere alla realizzazione del sistema di welfare locale, possono svolgere esclusivamente attività e servizi che, in coerenza con le finalità istituzionali delle singole organizzazioni e nel rispetto della normativa vigente di riferimento, non presentino elementi di complessità tecnica ed organizzativa (attività di affiancamento). Per tali attività, comunque denominate, purchè siano coerenti con gli obiettivi del piano sociale di zona ed adeguate ad integrare la rete dei servizi sociali, sono consentite esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute; pertanto, sono esclusi contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi.
4. A tale fine l'Ambito territoriale, per il tramite dell'Ufficio di Piano, o il dirigente/funziario competente potrà sottoscrivere, secondo quanto previsto nel presente regolamento, con i soggetti terzi che non presentino organizzazione di impresa apposite convenzioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 19, commi 3 e 4, della L.R. 19/2006 e degli artt. 21 e 25 del regolamento regionale n. 4/2007 e smi, ed indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali, con le modalità indicate dall'art. 56 della L.R. n. 19/2006. Per le organizzazioni di volontariato le Convenzioni devono essere stipulate ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, commi 3 e 4, della L.R. 19/2006 e dell'art. 5, commi 1,2,3 e 4 della L.R. 11/1994.
5. L'affidamento della gestione dei servizi sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure ad evidenza pubblica, ovvero attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l'imparzialità dell'ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore.

ART . 3 SISTEMI E FORME DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A SOGGETTI TERZI. PRINCIPI E NORMATIVA APPLICABILE

Ai servizi e agli interventi sociali oggetto del presente regolamento si applicano le norme previste dal D.Lgs. n°50 del 18/04/2016, Codice dei Contratti Pubblici.

1. L'affidamento della gestione dei Servizi Sociali a soggetti terzi è regolato mediante procedure volte a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità, qualità ed economicità. I partecipanti alle procedure di gara saranno selezionati in relazione a requisiti di comprovata e specifica professionalità e le relative offerte saranno valutate prevalentemente sulla base del rapporto qualità/prezzo.
2. L'affidamento della gestione dei Servizi Sociali a soggetti terzi deve avvenire, provvedendo alla scelta del contraente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l'imparzialità dell'ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore e con riferimento specifico al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. L'ufficio di piano individua il responsabile del procedimento di gara che è tenuto a dare ogni utile informazione e chiarimento ai partecipanti al fine di permettere la presentazione di un'offerta.
Le offerte vengono valutate da una commissione tecnica appositamente nominata.
4. L'ufficio di piano adotta forme di pubblicità idonee delle procedure di gara in ragione del tipo di servizio e dell'importo del relativo appalto nel rispetto della normativa vigente D.Lgs n°50/2016.
5. Attesa la natura dei servizi socio-assistenziali nelle procedure di gara non sarà ammesso il subappalto.

ART. 4 –

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

L'Ambito territoriale, per il tramite dell'Ufficio di Piano, in attuazione della L.R. 19/2006, stabilisce di volta in volta, la procedura più adeguata per l'affidamento della gestione dei servizi sociali, tenuto conto, altresì, di quanto previsto, in tal senso, dalla L. 381/1991, individuandola tra le procedure definite dalla normativa nazionale e regionale, come di seguito descritte:

- procedure aperte in cui ogni soggetto interessato può presentare un'offerta;
- procedure ristrette alle quali ogni soggetto può richiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto i soggetti invitati dalle stazioni appaltanti;
- procedure negoziate in cui le stazioni appaltanti consultano i soggetti da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario, di costituisce procedura negoziata;
- istruttorie pubbliche di coprogettazione, come individuate dall'art.56 della L.R. n. 19/2006 e dal regolamento regionale di attuazione, quali procedure in cui i soggetti del Terzo settore, di cui al comma 3 dell'art. 19 della L.R. n. 19/2006, sono invitati a presentare proposte per definire progetti innovativi e sperimentali da realizzare in collaborazione con i soggetti proponenti.

La stazione appaltante, indica nel bando/avviso di gara e secondo le condizioni di legge quali delle predette procedure intende utilizzare per l'affidamento del servizio/i e, quindi per l'aggiudicazione dell'appalto/contratto.

I competenti organi gestionali dell'Ambito (ufficio di piano o dirigente competente) individuano forme di affidamento dei relativi contratti pubblici ristrette o negoziali, in applicazione della disciplina regionale in materia dettata dalla legge n. 19/2006 e dal relativo regolamento di attuazione n. 4/2007, come modificato dal regolamento n. 19/2008 e successive m.i.

Nelle procedure negoziali, l'affidamento dei contratti viene preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

Nelle procedure di affidamento diverse da quelle negoziali si applica prevalentemente la procedura aperta, con il criterio dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, al fine di consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti terzi. L'ambito, per il tramite dell'ufficio di Piano può subordinare il principio di economicità, entro i limiti in cui sia consentito dalle norme vigenti nazionali e regionali, ai criteri, previsti nei singoli bandi, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente.

L'ambito favorisce forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali, nei casi e nei limiti consentiti dalla

normativa regionale. All'affidamento dei servizi sociali si provvede anche con le altre forme previste dalla legge regionale n. 19/2006 e dal regolamento regionale di attuazione n. 4/2007 e successive m.i., come disciplinate dal presente regolamento.

Per le procedure di affidamento della gestione dei servizi, l'Ambito prevede la nomina di apposita commissione ex art. 77 del D.Lgs n. 50/2016.

Per ogni singolo intervento da realizzarsi in relazione al Piano Sociale di Zona, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, o il Dirigente che espleta la gara, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D. Lgs. 18/04/2016 n°50, nomina un responsabile del procedimento, relativamente alle fasi dell'affidamento e dell'esecuzione.

ART.5

GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI IN ECONOMIA

1. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa che di seguito si riportano; con riguardo alle proprie specifiche esigenze.

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

2. Per l'esecuzione dei lavori e dei servizi e per le forniture in economia si fa riferimento a quanto disposto dalla disciplina stabilita dal D. Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii.

3. Per ogni acquisizione in economia la stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n°50/2016.

ART.6

MODALITA' DI ACQUISIZIONE DI BENI E DI SERVIZI IN ECONOMIA

1. Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate secondo quanto previsto dal vigente codice degli appalti pubblici.

2. Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture il cui importo complessivo non sia superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici IVA esclusa:

- Servizi socio-sanitari (assistenza e servizi alle persone ecc.) ed educativi fino ad **€ 750.000,00**
- Attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo fino ad **€ 221.000,00**
- Trasporto scolastico, trasporto disabili, trasporto anziani fino ad **€ 750.000,00**
- Acquisto di mobili d'ufficio fino ad **€ 221.000,00**
- Forniture di tecnologie informatiche hardware (stazioni di lavoro, elaboratori periferici, elaboratori periferici, elaboratori centrali, periferiche, appalti di telecomunicazione) e software (software di base, del middleware e dei pacchetti applicativi) fino ad **€ 100.000,00**
- Organizzazione di convegni, congressi, piani di comunicazione, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione fino ad **€ 50.000,00**
- Divulgazione di bandi di concorso, di bandi di gara, di avvisi pubblici etc. a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione fino ad **€ 50.000,00**.

3. Le modalità di affidamento degli interventi avviene come segue:

Così come previsto dalla vigente normativa in materia (art. 1, comma 450, legge n° 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n° 208/2015 e ss.mm.ii.) gli affidamenti di servizi e forniture devono essere effettuati tramite MEPA. Qualora i servizi e/o forniture non siano disponibili nei sistemi di e-procurement, è possibile procedere: fino a € **39.999,00** mediante affidamento diretto da parte dei responsabili del procedimento, prescindendo anche dalle richieste di pluralità di preventivi; **da € 40.000,00** e fino ai limiti di importi di cui innanzi mediante richiesta di almeno cinque offerte a ditte o cooperative di fiducia (iscritte all'albo), ove sussistano in tale numero soggetti idonei, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La procedura dell'indagine di mercato si concretizza nella formulazione di una lettera indirizzata ad un numero non inferiore di 5 (cinque) ditte diverse.
5. La procedura negoziata consiste in una procedura, alla quale si inviteranno almeno cinque soggetti, da espletare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. L'individuazione dei soggetti idonei può avvenire sia tramite indagine di mercato che mediante l'utilizzo di elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
6. Nell'invitare i soggetti dovrà essere rispettato il principio della rotazione, per cui non si devono invitare per beni e servizi della stessa tipologia sempre i medesimi soggetti, sempre che il numero lo consenta.
7. La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - A. l'oggetto della prestazione;
 - B. le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto;
 - C. le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio;
 - D. le modalità ed i tempi di pagamento;
 - E. le eventuali garanzie richieste;
 - F. le eventuali penalità;
 - G. le specificazioni dei casi di grave inadempimento;
 - H. il prezzo a base d'asta;
 - I. il criterio di aggiudicazione nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio acquisito.I punti b, c, d, e, f, g, possono essere contenuti in allegato alla lettera, sotto forma di capitolato o disciplinare tecnico.
8. Per le procedure negoziate devono essere utilizzate forme innovative di gara quali l'espletamento delle stesse per via telematica (gare on – line).
9. Nella determinazione dell'importo a base d'asta il responsabile del servizio può avvalersi delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di offerta.
10. Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 39.999,00 euro, con esclusione dell'IVA si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi e procedere all'affidamento diretto.

ART.7

RAPPORTO DI ESTERNALIZZAZIONE

1. Nel rapporto tra l'Ambito territoriale Sociale, ovvero i singoli Comuni e soggetti del Terzo Settore, i quali presentano organizzazione di impresa, e soggetti aventi finalità di lucro che operano nell'ambito dei servizi alla persona, si configura un vero e proprio rapporto di esternalizzazione dei Servizi Sociali, sicché il Comune, al fine di promuovere il miglioramento della qualità degli stessi servizi e interventi, anche attraverso la definizione di specifici requisiti di qualità, ricorre a forme di aggiudicazione o negoziali che maggiormente consentono la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa.
2. Il ricorso al Terzo Settore ed in particolare alla cooperazione sociale deve:
 - favorire la pluralità di offerte dei servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa.
 - favorire l'utilizzo di forme di aggiudicazione che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti partecipanti, valutando nelle procedure di

affidamento anche la qualità delle proposte progettuali presentate, insieme alle caratteristiche strutturali dei soggetti proponenti e all'offerta economica.

3. In deroga alla normativa in materia di contratti della pubblica amministrazione, si procede all'affidamento diretto negoziato dei servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, a cooperative sociali di tipo b di cui alla legge n. 381/91 e legge regionale n. 21/93, in base a convenzioni tipo, purchè venga perseguita la finalità della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate così come individuate dalla normativa vigente.

ART.8

RAPPORTO DI AFFIANCAMENTO E CONVENZIONE

1. Nel rapporto tra i Comuni di Gioia del Colle- Casamassima- Turi- Sammichele di Bari e soggetti del Terzo Settore, i quali non presentano organizzazione di impresa (le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro, organizzati in forma associativa), in coerenza con quanto espresso all'art.6, 4°) c. del presente Regolamento e dalla L. n. 266/1991, si configura esclusivamente un rapporto di affiancamento per la realizzazione della rete dei servizi, tale da consentire unicamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, sicché al Comune è preclusa ogni forma negoziale di esternalizzazione dei servizi, fatta eccezione per lo strumento della convenzione.
2. Tale rapporto tra i Comuni dell'Ambito e detti soggetti, è disciplinato dallo strumento giuridico della convenzione così come indicato, all' art.19, della L.R. n. 19/2006 e dal relativo Regolamento Regionale.
3. I Comuni dell'Ambito, previa informazione da rendere a mezzo di avviso pubblico, contenente l'indicazione del termine di presentazione delle candidature, nell'individuazione di detti soggetti con cui stipulare la convenzione, dovranno tener conto:
 - a) della compatibilità dello scopo sociale con i servizi da realizzare;
 - b) dell'attività svolta sul territorio di riferimento, almeno di durata annuale;
 - c) dell'esperienza almeno triennale, maturata con riferimento alla tipologia del servizio da realizzare.
 - d) iscrizione negli appositi albi regionali.
4. Nella convenzione dovranno essere specificati i contenuti delle prestazioni da garantire per concorrere alla realizzazione della rete dei servizi, le modalità di svolgimento di dette prestazioni, i termini di riconoscimento delle spese sostenute e le modalità di rendicontazione delle stesse, le modalità di verifica congiunta sulle attività realizzate, le forme di partecipazione da garantire ai cittadini e alle organizzazioni di tutela degli utenti.

ART. 9

ISTRUTTORIE PUBBLICHE

1. L'Ambito Territoriale, ovvero ogni Comune, attraverso gli indirizzi espressi dal Coordinamento Istituzionale, può avvalersi, anche tramite forme pubbliche di consultazione (cosiddette istruttorie pubbliche previste dal DPCM 30.3.01 art. 7), dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 19, nonché di altri soggetti senza scopo di lucro, per la definizione congiunta di interventi relativi a specifiche problematiche sociali. Qualora vengano individuati progetti di intervento sperimentali e innovativi, l'ufficio di Piano può determinare forme e modalità di collaborazione con i soggetti dichiaratisi disponibili fra quelli indicati, per la definizione e realizzazione della relativa fase sperimentale, alla luce anche dell'art. 56 L.R. n. 19/06, per un valore economico sottosoglia di cui all'art. 35 del D.Lgs n° 50/2016.
2. Possono partecipare alle istruttorie pubbliche i soggetti di cui all'art. 19, comma 3, della legge regionale che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione negli appositi albi regionali e/nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
 - b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con l'iniziativa da realizzare;

- c) presenza di sedi operative nel territorio oggetto dell'intervento, attive da almeno un anno al momento dell'avvio dell'iniziativa;
 - d) esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto dell'iniziativa ovvero in settori affini ad esso;
 - e) presenza di figure professionali adeguate all'iniziativa da realizzare;
 - f) applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali di tutti gli operatori;
 - g) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile verso terzi nel corso delle attività prestate.
3. Le istruttorie pubbliche si svolgono nelle forme e nei modi del pubblico confronto regolato dal presente Regolamento, dalla normativa regionale e dallo Stato. In ogni caso vanno garantiti i principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, efficacia, proporzionalità e pubblicità delle iniziative.
4. L'Ufficio di Piano, ovvero i servizi dei singoli comuni, valutata l'opportunità di indire una istruttoria pubblica, ne danno formale comunicazione mediante avviso pubblico, invitando contestualmente i soggetti interessati all'iniziativa. Nell'esperimento dell'istruttoria pubblica dovranno essere definite le seguenti fasi:
- a) presentazione degli aspetti tecnici già noti legati alla specifica problematica oggetto dell'iniziativa;
 - b) definizione delle modalità e dei tempi di lavoro;
 - c) presentazione delle proposte e dei contributi progettuali da parte dei soggetti partecipanti;
 - d) elaborazione, presentazione ed approvazione di un progetto d'intervento.
- L'istruttoria pubblica si conclude con la definizione di uno o più progetti innovativi e/o sperimentali, per i quali i Comuni definiscono forme e modalità di collaborazione con i soggetti che hanno dichiarato la loro disponibilità, attraverso la stipula di una convenzione.

ART.10

CONCESSIONE DI SERVIZIO

1. Al fine di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e valorizzare il contributo dei soggetti del Terzo Settore alla realizzazione del sistema integrato di interventi dei Servizi Sociali, il Comune capofila (ovvero ogni Comune) può affidarne la gestione tramite la concessione di servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento.
2. La concessione di servizi è una modalità contrattuale che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste nel diritto di gestire i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo adeguato e/o dalla concessione in uso di strutture e attrezzature idonee alla gestione del servizio.
3. La determinazione di un prezzo che eventualmente accompagni la concessione del servizio è affidata al Comune capofila (ovvero ad ogni Comune) che lo definiscono in relazione alle caratteristiche tecniche ed organizzative del servizio, nel rispetto delle indicazioni della normativa regionale. Tale previsione si applica limitatamente alla ipotesi in cui con la concessione si imponga contestualmente al soggetto concessionario una determinata tariffa, comunque denominata, da praticare nei confronti degli utenti, ovvero qualora sia necessario assicurare al soggetto concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione. La determinazione della eventuale compartecipazione al costo da parte degli utenti e delle modalità di accesso al servizio è in ogni caso di competenza del Comune concedente.
4. Possono gestire servizi con la modalità della concessione prevista dal presente articolo i soggetti che presentino organizzazione di impresa, come indicati dall'art. 19 comma 3 della legge regionale che presentino organizzazione di impresa, e gli altri soggetti privati costituiti in forma di impresa. che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - Iscrizione negli appositi registri di impresa e/o albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
 - Compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della concessione;

- Solidità economica e finanziaria certificata dal bilancio o da idonee garanzie bancarie;
- Esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel settore oggetto della concessione;
- Presenza delle figure professionali previste per l'espletamento del servizio, in conformità con le indicazioni del presente regolamento;
- Applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori; tali requisiti devono essere documentati anche per i servizi che concorrono alla determinazione dell'esperienza almeno triennale di cui al punto precedente;
- Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

Per l'individuazione del soggetto concessionario, l'Ambito potrà utilizzare una procedura ad evidenza pubblica o una procedura negoziata, invitando in quest'ultimo caso alla partecipazione almeno cinque soggetti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione.

ART.11 **SPONSORIZZAZIONI**

1. Possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati (associazioni senza fini di lucro) per realizzare e acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del Piano Sociale di Zona, in applicazione e ai sensi dell'art.119 del T.U. n. 267/2000 e dell'art. 43 L.R. n.449/97.
2. Lo scopo della sponsorizzazione è di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.
3. Le iniziative di sponsorizzazione vengono individuate nell'ambito degli obiettivi del Piano Sociale di Zona assegnati al responsabile dell'Ufficio di Piano.
4. La scelta dello sponsor è effettuata mediante le procedure generali previste dal presente Regolamento.

ART.12 **REQUISITI GENERALI DEI SOGGETTI AFFIDATARI**

1. Ai fini della selezione preliminare dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi sociali, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n° 50/2016, si terrà conto dei seguenti indicatori, professionali ed organizzativi, definiti come requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla procedura pubblica:
 - a) Iscrizione negli appositi registri di impresa e/o nei albi regionali e/o nazionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;
 - b) Fini statutarie e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento;
 - c) Solidità economica e finanziaria;
 - d) Presenza delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio;
 - e) Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e correttezza delle posizioni previdenziali, attestata dal possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
 - f) Impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.
 - g) Fatturato complessivo dell'ultimo triennio, in servizi che abbiano la stessa natura dei servizi da affidare, pari almeno all'importo a base di gara;
 - h) Esperienza documentata di durata almeno triennale nel settore oggetto dell'affidamento.

Ai fini della selezione dei soggetti a cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure di evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a),b),c),d),e) ed f).

Solo i requisiti di cui alle lettere g) ed h) possono essere documentati dal soggetto capofila della medesima associazione temporanea.

2. I suddetti requisiti di ammissibilità in relazione alla natura specifica dei servizi o a specifiche condizioni strutturali e di contesto possono essere modificati e/o integrati. Le modalità di possesso dei requisiti di ammissibilità saranno specificati nei singoli bandi o avvisi.

ART.13

CRITERIO DEL PREZZO AI FINI DELLA AGGIUDICAZIONE

1. Al fine della aggiudicazione delle gare, di qualsiasi importo, è fatto divieto, in ogni caso, di ricorrere al criterio del massimo ribasso restando esclusivamente applicabile, come metodo di riferimento, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui il prezzo e la qualità ricevono uguale attenzione nella fase di valutazione.
2. Ai sensi dell'art.55, della L.R. n.19/2006, nella procedura di valutazione delle proposte, al criterio del prezzo non dovrà essere assegnato un punteggio superiore al 30% del punteggio totale a disposizione. Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire al prezzo si adotta la seguente formula di calcolo proporzionale:

**valore dell'offerta minima presentata/ valore dell'offerta considerata x 30
(o altro valore inferiore a 30)**

Il punteggio massimo di 30 punti, o quello inferiore stabilito, sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso

ART.14

DETERMINAZIONE DELLA BASE DI GARA

1. Al fine della determinazione del valore della prestazione da mettere a gara, per la determinazione del prezzo a base d'asta, il Responsabile del Procedimento deve tener conto dell'incidenza del costo delle risorse professionali da impiegare, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento del servizio, e di tutti gli elementi più significativi che vanno a determinare il prezzo del servizio, nonché l'originalità del servizio stesso, e comunque tale prezzo dovrà risultare non inferiore ai costi complessivi fissi per le retribuzioni contrattuali e gli oneri previdenziali.
2. Il Responsabile del Procedimento, al fine di determinare il costo minimo delle prestazioni da affidare, per il calcolo dei costi del personale, dovrà fare riferimento esclusivo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria, e verificare il rispetto delle norme di previdenza e assistenza, nonché delle disposizioni di cui alla Legge n.327 del 07.11.2000, sulla valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare d'appalto.

ART.15

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

Nella valutazione delle offerte presentate per l'aggiudicazione dei servizi si procederà utilizzando appositi criteri, da prevedere nella definizione dei relativi bandi di gara o lettere di invito, che a solo titolo esemplificativo qui si riportano:

A. Qualità organizzativa dell'impresa:

Detto criterio potrà essere ripartito nei seguenti sub-criteri:

- Dotazione strumentale:
- Capacità di contenimento del turn over degli operatori:
- Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro:
- Formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori proposti per il servizio:
- Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali aggiuntive a quelle previste per l'espletamento del servizio:

- Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali:
- Capacità di attivare e realizzare rapporti di collaborazione con le realtà del non profit locale.

B. Qualità del servizio (valutazione del progetto)

Detto criterio potrà essere ripartito nei seguenti sub-criteri:

- Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio e degli obiettivi da conseguire:
- Valutazione del programma di gestione tecnico-organizzativa proposto:
- Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti (carta dei servizi):
- Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti):
- Certificazione di qualità secondo le regole UNI ISO per le attività oggetto del servizio

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non acquisiscano nella valutazione della qualità organizzativa e del servizio un punteggio pari almeno al 50% dei punti.

C. Prezzo

- Al prezzo, determinato con le modalità definite dalla legge regionale e relativo regolamento attuativo, sarà attribuito un valore fino a punti 30.

2. Nel bando di gara il responsabile del procedimento fisserà i fattori considerati per ciascuno dei criteri, in relazione alla specificità dei servizi e degli interventi da realizzare, e indicherà i sub punteggi minimo e massimo prestabiliti.

ART.16
OFFERTA ANOMALA

La procedura di gara deve prevedere la possibilità per l'ufficio di piano di procedere alla valutazione delle offerte che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa ex art. 97 del D.Lgs n° 50/2016.

ART.17
ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. In un quadro di tutela prioritaria dei cittadini e degli utenti tutti i servizi sociali, comunque acquisiti da soggetti terzi, sono sottoposti a verifiche ispettive periodiche di regolarità nella erogazione, in termini di rispondenza dei servizi agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei Servizi, e di rispetto degli obblighi contrattuali assunti, da parte del Comune titolare del servizio a livello di ambito territoriale.
2. Le modalità e i termini delle verifiche ispettive saranno oggetto del contratto tra la pubblica amministrazione e il soggetto erogatore.
3. Nel caso di servizio la cui durata è inferiore o pari ad un anno le verifiche ispettive dirette al controllo della regolarità della erogazione del servizio e della osservanza delle obbligazioni contrattuali avranno scadenza trimestrale.
4. Nel caso, invece, di servizio la cui durata è superiore ad un anno, fatti salvi i casi di proroga, le verifiche ispettive suddette avranno scadenza semestrale.
5. I servizi acquisiti da soggetti terzi, entro trenta giorni dalla conclusione della erogazione, devono essere sottoposti ad attestazione di regolare esecuzione a cura del Responsabile del procedimento.

ART.18
FASE CONTRATTUALE

1. Lo schema di contratto, redatto dal responsabile del procedimento, che potrà richiedere consulenza giuridica al segretario generale del comune capofila, deve essere coerente con le previsioni della determinazione a contrattare con l'eventuale capitolato speciale e con l'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Il dirigente coordinatore dell'ufficio di Piano stipula, di norma entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, i contratti concernenti i servizi sociali interessanti l'intero ambito territoriale.
3. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del segretario generale in qualità di ufficiale rogante e annotati sul repertorio del comune capofila.
4. I contratti conclusi a seguito di procedura negoziata possono essere stipulati per scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso. Qualora si tratti di contratti di importo non superiore a € 15.000,00 è ammessa la stipulazione tramite sottoscrizione per accettazione dell'atto di affidamento, scambio di corrispondenza, buono d'ordine, etc..
5. Tutte le spese inerenti e connesse alla stipulazione del contratto (bolli, registrazione, diritti di segreteria etc. sono a carico del contraente, salvo che la legge o i provvedimenti amministrativi non dispongano diversamente.

ART.19 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

Qualora, a seguito della verifica periodica, venga evidenziato il mancato rispetto delle condizioni contrattuali da parte del soggetto terzo aggiudicatario del servizio sociale relativo, il Comune si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale, salva ogni richiesta di risarcimento del danno prodotto, ove non ritenga, per ragioni di opportunità ed efficacia, ricorrere alla esecuzione per l'esatto adempimento.

ART.20 SALVAGUARDIA DELL'OCCUPAZIONE

L'Ambito territoriale nelle procedure di affidamento delle attività e dei servizi sociali, nonché nella definizione dei conseguenti accordi contrattuali, può prevedere clausole di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle posizioni lavorative già attive, in quanto compatibili con le caratteristiche del nuovo contratto e del C.C.N.L. di categoria, nonché soluzioni gestionali coerenti con l'applicazione dell'art. 5 della L. 381/1991.

Tali clausole preventivamente definite ed opportunamente comunicate ai soggetti interessati, possono essere inserite anche negli atti relativi alle procedure di esternalizzazione di un servizio.

ART. 21 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ogni trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART.22 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, previa adozione da parte del Coordinamento Istituzionale, è approvato prioritariamente dal Consiglio Comunale del Comune capofila (e da ogni altro Comune dell'Ambito responsabile dell'attuazione e realizzazione di interventi e servizi a valenza d'Ambito) ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali sottoscritta in data 05/12/2018, per l'affidamento dei servizi previsti dal Piano di Zona.

2. Ogni Comune facente parte dell'Ambito, allo scopo di uniformare e ottimizzare le procedure, provvederà all'approvazione del presente regolamento in seno al Consiglio Comunale di appartenenza.
3. Il Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretori.

ART.23

NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e Regionale vigente.